

3263/13

ORIGINALE



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

103
N. 103
N. Rep.
Date: 5-7-03
Oggetto: doi

Il Giudice di Pace di Barra (NA) in persona dell'avv. Carlo Liguori ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n.rc 1/2013 R.G. Affari Civili

tra

CF rappr.to e difeso dall'avv. Andrea Gaudino

ATTORE

contro

Poste Italiane SpA in persona del rappr.te legale p.t. rappr.ta e difesa dagli avv.ti

e

CONVENUTA

Conclusioni: come da verbale di causa.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato, esponeva che, quale titolare di carta di credito prepagata post-pay rilasciata dalla SpA Poste Italiane, in seguito alla ricezione dell'E/C aveva scoperto che in data 19.11.2012 erano stati effettuati vari prelevamenti a sua insaputa da detta carta per un totale di € 550,00. Non avendo egli mai effettuato i predetti prelevamenti, aveva invano richiesto alla SpA Poste Italiana il riaccredito di tale importo e, pertanto, ne chiedeva la condanna al pagamento oltre rivalutazione ed interessi legali.

Instauratosi regolare contraddittorio, la SpA Poste Italiane si costituiva in giudizio contestando di essere responsabile dell'azione fraudolenta posta in essere in danno del pertanto instava per il rigetto della domanda.

Ritenuta la causa di pronta ed immediata decisione, rassegnate le conclusioni di cui in epigrafe, la stessa veniva riservata a sentenza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda è meritevole di accoglimento.

Costituisce regola generale quella secondo cui il creditore che agisce in giudizio sia per l'adempimento sia per la risoluzione ed il risarcimento del danno, deve fornire la prova della fonte negoziale del suo diritto, limitandosi ad allegare l'inadempimento della controparte, su cui

incombe l'onere di dimostrazione del fatto estintivo costitutivo dell'adempimento (Cass. Sez. UN. 30.10.2001 n. 13533).

Nel caso di specie l'istante ha provato l'esistenza del rapporto obbligatorio in forza del quale agisce ed allegato l'inadempimento della convenuta; dal canto suo le Poste Italiane nulla hanno dimostrato in ordine al corretto adempimento delle proprie obbligazioni.

Le Poste Italiane non hanno indicato le misure di sicurezza predisposte per evitare l'accesso al sistema e senza spiegare e giustificare le ragioni della loro idoneità ad impedire l'accesso.

La Poste, poi, non hanno affatto esibito le condizioni contrattuali del servizio nè è dato sapere se copia sia stata consegnata all'istante.

Va, parimenti, ritenuta applicabile al caso di specie la previsione di cui all'art. 15 del d.lgs. n. 196/2003, la quale statuisce che chiunque cagiona danno ad altri per effetto del trattamento di dati personali è tenuto al risarcimento ai sensi dell'articolo 2050 del codice civile.

Invero, la società convenuta non impedendo a terzi di introdursi illecitamente nel sistema ha cagionato un danno al proprio cliente, quale titolare del trattamento dei dati personali.

Ed ancora l'art. 31 del d.lgs. n. 196/2003 impone che i dati personali oggetto di trattamento siano custoditi e controllati, anche in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, alla natura dei dati e alle specifiche caratteristiche del trattamento, in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

In applicazione dei predetti principi, le Poste avrebbero dovuto adottare tutte le misure di sicurezza, tecnicamente idonee e conosciute in base al progresso tecnico, a prevenire danni, come quelli verificatisi in capo all'attore, non essendo sufficiente la non violazione di norme di legge, posto che la diligenza richiesta deve essere valutata con maggior rigore, atteso che la prestazione inerisce all'esercizio di una attività professionale.

Nel caso in esame, nessuna prova è stata fornita né è stato in alcun modo indicato il sistema adottato dalla convenuta per evitare tali truffe.

Pertanto la SpA Poste Italiane aveva riconosciuto la propria responsabilità come da nota in atti del 17.5.2013 comunicando di avere attivato le procedure per il rimborso. Non vi è dubbio del valore di confessione stragiudiziale di detta dichiarazione.

Per quanto innanzi argomentato la domanda va accolta con la conseguenziale condanna della società Poste Italiane spa al pagamento della somma di € 550,00, oltre interessi dalla domanda sino all'effettivo soddisfo.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Giudice di pace di Barra ogni contraria istanza ed eccezione respinta, definitivamente pronunciando così provvede:

accoglie la domanda e condanna le Poste Italiane spa, in persona del suo legale rappresentante pro tempore al pagamento, in favore di _____, della somma di € 550,00 oltre interessi dalla domanda all'effettivo soddisfo;

condanna le Poste Italiane spa al pagamento delle spese di lite che si liquidano, d'ufficio, in complessivi € 1200,00 di cui 250,00 per spese, oltre quelle generali, iva e cpa con attribuzione.

Così deciso in Barra il 5.7.2013.

Il Giudice di Pace
Avv. Carlo Ligutti

GIUDICE DI PACE DI NAPOLI - BARRA

Depositato in Cancelleria

Oggi 20 SEI 2013

IL CANCELLIERE



IL CANCELLIERE

M. Cristina Filice

